

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Art. 30 Registri di cancelleria del tribunale (Abrogato)

Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;
 2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
 3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
 4. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;
 5. ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
 6. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;
 7. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
 8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
 9. ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
 10. rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
 11. ruolo generale delle esecuzioni;
 12. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
 13. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
 14. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
 15. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
 16. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
 17. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
 18. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo;
 19. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
- Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in

ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.